

Ufficio
Prot. n. _____ Tit. _____ cl _____

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

I sottoscritt _____ nat _____ a _____
 il _____ residente a _____ in via _____
 assunt _____ con contratto a tempo **Indeterminato** **Determinato** **supplente breve** in
 servizio presso questo Istituto Comprensivo nel Plesso di _____ in qualità di:

Docente
ATA

essendo padre madre del _____ bambin _____ nat _____ il _____, comunica che intende assentarsi
 dal lavoro per congedo parentale, ai sensi dell'art. 32 del D.L.vo 26/03/2001 n. 151 e del D.L.vo 15/06/2015 n. 80, per il
 periodo dal _____ al _____ (gg. _____)

Valendosi della disposizione di cui all'art. 46 (ed all'art. 3) del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di
 cui al DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75
 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- 1) che il/la proprio figlio/anato/a il è tutt'ora esistente in vita;
- 2) di aver usufruito complessivamente di n.giorni di congedo parentale dalla nascita del figlio fino alla data odierna.

dal _____ al _____ gg. _____ dal _____ al _____ gg. _____
 dal _____ al _____ gg. _____ dal _____ al _____ gg. _____
 dal _____ al _____ gg. _____ dal _____ al _____ gg. _____

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 modificato ed integrato dall'art. 15 della legge n.3/2003

Che l'altro genitore _____ nato/a a _____
 il _____ Cod. Fisc. _____

- Non è lavoratore dipendente;
- E' lavoratore dipendente della Ditta _____
- Non ha mai usufruito di congedi parentali per paternità ai sensi degli artt. 32/33/34 D.L.vo 151/2001;
- Ha usufruito dei seguenti congedi parentali per paternità ai sensi degli artt. 32/33/34 D.L.vo 151/2001 per un totale di giorni _____
 dal _____ al _____ gg. _____ dal _____ al _____ gg. _____

Livigno, _____ Firma _____

DOMANDA CONGEDO PARENTALE (maternità facoltativa)

Art. 32 D.Lgs 151/2001- (D. Lgs. 80/15) -

Personale Docente e Ata

(da 0 a 6 anni di vita del bambino)

(conferma dell'altro genitore)

Io sottoscritto _____ nato a _____ il _____

ai sensi dell'art. 4 della Legge 4/11/1968 n. 15 e successive modificazioni, confermo la suddetta dichiarazione.

Livigno, _____

Firma _____

Privacy

L'informativa sul nuovo regolamento UE 2016/679 è disponibile sul sito web istituzionale alla voce privacy

RISERVATO ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA

La presente è pervenuta in data _____ a.s. ____/____ a mezzo _____

L'Assistente amm.vo addetto al controllo _____

Il Direttore dei Servizi G. A.
Maria Catena FAZIO**Note Del Dirigente Scolastico**Visto Si autorizza Non si autorizza Il Dirigente Scolastico regg.
Dott. Gianmaria TOFFI**Normativa vigente:**

- a. Il congedo parentale non spetta ai genitori disoccupati o sospesi;
- b. Spetta entro i primi 12 anni di vita del bambino
- c. Per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore ai 10 mesi;
- d. Aumentabili a 11 mesi qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi.
- e. Detto periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente, per periodi diversi ;
- f. Spetta anche ai genitori adottivi o affidatari entro i primi 12 anni dall'ingresso del minore in famiglia , indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento, e non oltre il compimento della maggiore età dello stesso;
- g. Retribuzione al 100% per i **primi 30 gg.**; al 30 % per un periodo massimo complessivo tra i genitori di **cinque mesi**, anche frazionato tra i genitori, **fino al 6° anno di vita** (*nuovo art. 32 comma 1 lett. a) D.L.vo n. 80/2015*)
- h. **I genitori naturali** possono usufruire dell'indennità per congedo parentale:
 - a. **Entro i primi 6 anni del bambino:** 6 mesi retribuito al 30%
 - b. **Da 6 anni e 1 giorno fino agli 8 anni:** se i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni, o per la parte non fruita (riferimento massimo 6 mesi): retribuzione al 30% con reddito inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del **trattamento minimo pensionistico** (*art. 34, comma 3, D.L.vo n. 151/2001*); D.M. 19/11/2015 MEF : **per il 2016 è pari a € 6.524,57. €6.524,57 * 2.5 = 16.311,43 reddito massimo anno 2016 (da non superare);** (*tabella B, allegato 4, circolare n. 210 del 31/12/2015*)
 - c. **Dagli 8 anni e 1 giorno ai 12 anni** di età del bambino il congedo **non è mai indennizzato;**
- i. **I genitori adottivi o affidatari:**
 - a. Retribuzione al 100% per i **primi 30 gg.**, al 30% per un periodo massimo complessivo tra i genitori di **cinque mesi**, da fruirsi **entro i 6 anni** dall'ingresso in famiglia del minore, **indipendentemente dalle condizioni di reddito;**
 - b. **Dai 6 anni e 1 giorno agli 8 anni** dall'ingresso in famiglia (se entrambi i genitori non ne abbiano usufruito nei primi 6 anni dall'ingresso in famiglia) **retribuzione del 30 % con reddito minimo pensionistico x 2.5 = € 16.311,43 reddito massimo anno 2016**
 - c. **Dagli 8 anni e 1 giorno ai 12 anni** di età del bambino il congedo **non è mai indennizzato;**

Mod_facoltat._Mater.D.A./06	ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI CREDARO DI LIVIGNO	Rev. n. 1 del 31/07/2016
DOMANDA CONGEDO PARENTALE (maternità facoltativa) Art. 32 D.Lgs 151/2001- (D. Lgs. 80/15) - Personale Docente e Ata (da 0 a 6 anni di vita del bambino)		

d. Anche per loro vale il primo mese al 100% retribuito fino al 12° anno di vita del bambino

Condizione lavorativa		Mesi		Totale
Madre	Padre	Madre	Padre	
Dipendente	Dipendente	6	7	11
Casalinga	Dipendente	0	7	7
Autonoma	Dipendente	3	7	10
Dipendente	Autonomo	6	0	6

TABELLA RIEPILOGATIVA:

Congedo parentale già fruito come "genitore solo"	Congedo parentale fruibile dall'altro genitore che successivamente ha riconosciuto il figlio
MADRE	PADRE
4 mesi	7 mesi
5 mesi	6 mesi
6 mesi	5 mesi
6 mesi e 10 giorni	4 mesi e 20 giorni
7 mesi	4 mesi
8 mesi	2 mesi
9 mesi	1 mese
10 mesi	zero
PADRE	MADRE
4 mesi	6 mesi
5 mesi	6 mesi
6 mesi	5 mesi
7 mesi	4 mesi
7 mesi e 10 giorni	3 mesi e 20 giorni
8 mesi	3 mesi
9 mesi	2 mesi
10 mesi	1 mese

Il congedo è valido ai fini dell'anzianità di servizio ad esclusione delle ferie e della tredicesima (tranne il primo mese retribuito al 100% fino al 12° anno di vita del bambino)

Con il Jobs act (D.L.vo n. 80/15) grazie all'Accordo sottoscritto il 15 dicembre 2015 tra ABI e Organizzazioni sindacali, a partire dal 1° febbraio 2016, tutti i genitori potranno scegliere la fruizione su base oraria, fino alla metà dell'orario medio giornaliero. (cd. "Salva infrazioni", convertito con la **Legge di stabilità 2013** che modifica la disciplina del congedo parentale con le disposizioni di cui all'art. 1 comma 399).

Il congedo parentale a ore non potrà essere cumulato con permessi o riposi.

E richiesto un preavviso di 5 gg. lavorativi per chi intende usufruire del congedo parentale;

Il termine di preavviso è ridotto a 2 giorni nel caso di fruizione oraria.

La norma prevede che i genitori possano chiedere il part-time in alternativa al congedo parentale, **fino al 50% delle ore**, per uno **stesso periodo di dieci mesi totali, finiti i quali si torna al tempo pieno.**

Nel caso in cui il figlio sia portatore di handicap, il congedo può estendersi fino a tre anni.

Il congedo parentale a ore potrà essere fruito, sia per **il personale a tempo pieno che per il personale part-time**, per periodi minimi di un'ora giornaliera, la cui somma nell'arco di ciascun mese di utilizzo corrisponda comunque a giornate intere .

Il congedo può essere fruito dai genitori **contemporaneamente** e il padre può utilizzare il congedo parentale durante il congedo di maternità o i riposi giornalieri della madre.